

# **S T A T U T O**

## **TITOLO I**

### **COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, DURATA, SEDE**

**Articolo 1) (COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE)** - E' costituita una Società per Azioni sotto la denominazione "KB1909 - Società Finanziaria per Azioni - Finančna Delniska Družba". Essa deriva dalla "Kmečka banka registrirana zadruga z omejenim jamstvom - Gorica", fondata nel 1909, iscritta nel registro delle Società presso il Tribunale di Gorizia al n. cons. IV 79.

Nell'esercizio dell'attività, la società presta particolare attenzione al sostegno delle iniziative economiche della comunità slovena.

**Articolo 2) (DURATA)** - La durata della Società è stabilita sino al giorno 31 (trentuno) dicembre 2040 (duemilaquaranta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci, una o più volte.

La società potrà altresì essere sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci, restando comunque salve le cause di anticipato scioglimento previste dal presente statuto e dalla legge.

**Articolo 3) (SEDE)** - La Società ha la sua sede legale in Gorizia e potrà istituire sedi secondarie, filiali, uffici, succursali e agenzie in Italia e all'estero.

**Articolo 4) (DOMICILIO DEI SOCI)** - Il domicilio dei soci per ogni e qualsivoglia rapporto con la Società è quello risultante dal Libro dei Soci.

## **TITOLO II**

### **OGGETTO, CAPITALE SOCIALE ED AZIONI**

**Articolo 5) (OGGETTO SOCIALE)** - La Società ha per oggetto l'esercizio in via prevalente dell'attività finanziaria non nei confronti del pubblico nelle forme sotto elencate in conformità a quanto stabilito dall'art. 113 comma 1, del D.Lgs. 1 settembre 1993, n.385 e specificate dal Decreto del Ministero del Tesoro del 6 luglio 1994:

a) la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, ivi compreso, ogni tipo di finanziamento connesso con operazioni di locazione finanziaria, acquisto di crediti, dilazione di pagamento, credito ipotecario, prestiti su pegno, rilascio di fidejussioni, nel rispetto del Decreto del Ministro del

Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 2 aprile 1999 e nei limiti di cui al successivo secondo comma, avalli, aperture di credito documentarie, accettazioni, girate nonchè impegni a concedere credito;

b) attività di prestazione di servizi di pagamento, intesa come incasso e trasferimento di fondi, trasmissione o esecuzione di ordini di pagamento, anche tramite addebiti o accrediti effettuati con qualunque modalità, compensazione di debiti e crediti, emissione o gestione di carte di credito, di debito o di altri mezzi di pagamento, nel rispetto del divieto di raccolta del risparmio tra il pubblico previsto dall'art. 11 T.U. e nel rispetto dell'art. 2, comma 2 lett. d, del Decreto del Ministro del Tesoro del 13 maggio 1996;

c) attività di assunzioni di partecipazioni, così come intesa all'art. 6 del Decreto del Ministro del Tesoro del 6 luglio 1994.

E' peraltro espressamente escluso dall'attività il rilascio di garanzie, sia pure nell'interesse di società partecipate, ma a favore di terzi, laddove tale attività non abbia carattere residuale e non si svolta in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 novembre 2003.

In via non prevalente la Società potrà svolgere inoltre:

a) attività di assistenza tecnica, amministrativa ed organizzativa alle imprese, con particolare riguardo alle attività di consulenza aziendale, formazione imprenditoriale, consulenza finanziaria, assistenza per la crescita delle nuove imprese;

b) attività di gestione, valorizzazione, manutenzione, con facoltà anche di restauro, risanamento, ristrutturazione, di immobili civili o con destinazione commerciale od industriale, aree fabbricabili, strutture turistiche;

La Società potrà altresì esercitare attività strumentali o connesse a quelle finanziarie svolte, aventi carattere ausiliario quali lo studio, ricerca ed analisi in materia economica e finanziaria, la gestione degli immobili ad uso funzionale, la gestione di servizi informatici o di elaborazione dati, la formazione e l'addestramento del personale, l'assistenza alle imprese in materia di struttura finanziaria.

La Società potrà inoltre svolgere attività accessorie connesse allo sviluppo dell'attività esercitata quali la prestazione dei servizi di informazione commerciali e la locazione di cassette di sicurezza.

La Società potrà infine acquistare, vendere, permutare, dare e

prendere in affitto immobili ad uso funzionale, concedere ipoteche, avalli e fideiussioni, intrattenere rapporti bancari e compiere qualsiasi altra operazione di natura mobiliare ed immobiliare, finanziaria, assicurativa e commerciale, nonché compiere tutto quanto abbia attinenza, anche indiretta con lo scopo sociale e sia comunque ritenuta utile alla realizzazione del medesimo, effettuando di conseguenza tutti gli atti e concludendo tutte le operazioni contrattuali necessarie od utili alla realizzazione dei fini e dell'attività della Società.

La Società potrà comunque esercitare, ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Ministro del Tesoro del 6 luglio 1994 e fatte salve le riserve di legge, le attività previste all'art. 1 comma 2, lettera F, numeri da 2 a 10 e 15 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n.385.

Resta rigorosamente esclusa la raccolta del risparmio presso il pubblico ed ogni altra attività vietata dalla legge o subordinata a speciali autorizzazioni.

**Articolo 6) (CAPITALE SOCIALE)** - Il capitale sociale è di Euro trentamilioninove virgola zero centesimi (Euro 30.000.009,00) ed è rappresentato da numero seimilionicentocinquantatreottocentoquarantotto (6.153.848) azioni ordinarie da nominali Euro tre virgola venticinque centesimi (Euro 3,25) cadauna e da numero tremilionisettantaseinovecentoventiquattro ( 3.076.924) azioni privilegiate da nominali Euro tre virgola venticinque centesimi ( Euro 3,25) cadauna.

Le azioni privilegiate hanno le seguenti caratteristiche:

- > un dividendo minimo assicurato pari al cinque per cento del valore contabile delle azioni e comunque non inferiore al cinque per cento del loro valore nominale, se più alto di quello contabile.
- > diritto a partecipare al riparto della restante quota del dividendo in concorso con le azioni ordinarie.
- > prelazione nel rimborso del capitale sociale per l'intero valore nominale in caso di liquidazione.
- > postergazione nella partecipazione alle perdite rispetto alle azioni ordinarie.
- > le azioni privilegiate non avranno diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Qualora però il dividendo privilegiato non venga distribuito per due esercizi consecutivi, le azioni privilegiate avranno diritto di voto anche nell'assemblea ordinaria dell'esercizio immediatamente successivo ai due indicati e nei seguenti fino ad avvenuta distribuzione del dividendo privilegiato.

L'Assemblea generale degli azionisti potrà deliberare l'aumento del capitale sociale, stabilendo le modalità e determinando, volta per volta, il valore delle nuove azioni che potranno essere anche privilegiate e la loro efficacia agli effetti sociali. Potrà altresì delegare tale facoltà all'organo amministrativo, ai sensi e nei termini di cui all'art. 2443 Codice civile.

In caso di aumento del capitale sociale, sarà riservato il diritto di opzione ai vecchi azionisti, salvo diverse deliberazioni dell'assemblea a norma di legge.

L'assemblea potrà altresì stabilire la riduzione del capitale sociale, anche per via di assegnazione ai soci di determinate attività sociali o di azioni o quote di altre aziende nelle quali la società avesse partecipazioni.

Le azioni sono indivisibili e pertanto la società non riconosce che un solo proprietario a ciascuna di esse.

Qualora una azione fosse di proprietà comune a più persone, queste dovranno delegare ad una sola fra esse l'esercizio dei diritti sociali.

In difetto di ciò, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla società ad uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.

Il socio intestatario di un titolo multiplo ha diritto di ottenere il frazionamento.

**Articolo 7) (TRASFERIBILITA' DELLE AZIONI PER ATTO TRA VIVI) -**  
Le azioni sono liberamente trasferibili.

**Articolo 8) (OBBLIGAZIONI) -** L'emissione di obbligazioni, ai sensi dell'articolo 2410, comma 1, è deliberata dall'organo amministrativo.

### **TITOLO III ASSEMBLEE**

**Articolo 9) (ASSEMBLEE) -** L'assemblea regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e del presente Statuto, obbligano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

**Articolo 10) (CONVOCAZIONE) -** L'assemblea è convocata dall'Organo amministrativo, in via ordinaria e straordinaria, sia presso la sede della Società, sia altrove, purché nei paesi aderenti all'Unione Europea, con le seguenti modalità tra loro alternative:

a) mediante avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea;

b) mediante avviso da pubblicare contestualmente sui quotidiani "Il Piccolo" e "Primorski Dnevnik" almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea;

Nell'avviso può essere fissata per un altro giorno la seconda adunanza, qualora la prima vada deserta o comunque non si siano raggiunte le necessarie maggioranze per deliberare.

Detto avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare e le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, l'Organo Amministrativo può decidere il rinvio di tale termine a non oltre centoottanta (180) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

**Articolo 11) (ASSEMBLEA TOTALITARIA)** - Anche in difetto delle formalità di convocazione l'assemblea sarà validamente costituita quando sia presente, in proprio o per delega, l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. In tal caso l'assemblea sarà atta a deliberare quando tutti gli intervenuti dichiarino di essere preparati e disposti a trattare in merito a tutti gli argomenti all'ordine del giorno e dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

**Articolo 12)** - Il diritto di intervento in assemblea è regolato dalle norme di legge.

**Articolo 13)** - Per la validità della costituzione dell'Assemblea, convocata in via ordinaria od in via straordinaria, come per la validità delle deliberazioni adottate in sede assembleare, si fa riferimento alle disposizioni di legge.

Le assemblee speciali degli azionisti privilegiati, funzionanti a norma dell'articolo 2376 del Codice civile, deliberano con la maggioranza dei tre quarti del capitale rappresentato dalle azioni privilegiate, anche in seconda convocazione.

Per le altre assemblee speciali, relative ad eventuali obbligazionisti, azionisti di risparmio, azionisti di puro godimento e qualsiasi altra categoria anche di strumenti finanziari, valgono le norme di legge.

**Articolo 14)** - La votazione avrà luogo per appello nominale o per alzata di mano.

**Articolo 15) (DIRITTO DI VOTO)** - Ogni azione dà diritto ad un voto. Le azioni sono indivisibili.

Ogni socio può farsi rappresentare per delega da un'altra persona socia nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 2372 del Codice Civile.

Gli Enti e le Società legalmente costituite possono farsi rappresentare con le modalità previste dal quarto comma dell'articolo 2372 Codice civile.

**Articolo 16) (PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA)** - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, dalla persona designata dagli intervenuti.

Il Presidente è assistito da un Segretario nominato dall'Assemblea; in caso di Assemblea straordinaria le funzioni di Segretario vengono assolve da un Notaio.

Di ogni adunanza deve essere redatto processo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio e riportato in apposito libro.

#### **TITOLO IV**

##### **ORGANO AMMINISTRATIVO, COMPOSIZIONE, ATTRIBUZIONE E POTERI**

**Articolo 17) (COMPOSIZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO)** - La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di cinque e non più di undici persone, nominato per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea.

Possono essere nominati Amministratori anche soggetti estranei alla Società. I Consiglieri di Amministrazione durano in carica per il periodo che sarà determinato di volta in volta dall'Assemblea, fermo restando il disposto dell'art. 2383 del Codice civile, e possono essere rieletti.

Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito e delibera ai termini dell'articolo 2388 del Codice Civile.

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente ed un Vice Presidente, se questi non sono già stati nominati all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione inoltre può nominare un Segretario, scelto anche all'infuori dei suoi membri.

**Articolo 18) (RIUNIONE E CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)** - Il Consiglio di Amministrazione si riunirà sia presso la sede della Società, sia altrove, purché nei paesi aderenti all'Unione Europea, tutte le volte che il

Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, se eletto, lo reputi opportuno o ne faccia richiesta almeno un membro.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio e del Comitato Esecutivo si tengano anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, ricevere o trasmettere documentazione, di formare liberamente il proprio convincimento e di esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto, e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale; verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

La convocazione verrà fatta mediante avviso da comunicare ai consiglieri con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza e, nei casi di urgenza, con telegramma o telefax o messaggio elettronico da spedirsi non oltre il secondo giorno precedente a quello fissato per le riunioni, al domicilio di ciascuno dei Consiglieri.

**Articolo 19) - (DELIBERE)** - Per la validità delle delibere del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri. Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti alla deliberazione.

Di ogni adunanza viene fatto processo verbale, da riportare in apposito libro, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

**Articolo 20) (DELEGA DI ATTRIBUZIONI)** - Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più membri nonchè ad un Comitato Esecutivo composto da non meno di tre e non più di cinque membri, nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 2381 del Codice Civile. Fa parte di diritto del Comitato Esecutivo, se istituito, il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

**Articolo 21) (COMPETENZA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO)** - L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale essendo dotato di ogni potere per l'amministrazione della società e della facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari od opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta all'organo amministrativo l'adozione delle seguenti deliberazioni:

- a) la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- b) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

**Articolo 22) (RAPPRESENTANZA SOCIALE)** - La rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice presidente, se nominato, ai Consiglieri Delegati nei limiti dei poteri gestori loro conferiti, nonché al Presidente del Comitato Esecutivo, sempre, ovviamente, limitatamente ai poteri gestori ad esso attribuiti.

Le medesime facoltà possono tuttavia essere attribuite anche ad altri soggetti con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, determinando i limiti della procura

**Articolo 23) (EMOLUMENTO ANNUO)** - Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni del loro ufficio ed un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali. L'Assemblea delibera l'entità dei compensi annualmente spettanti agli amministratori nonché l'entità del gettone di presenza.

Il Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta successiva all'Assemblea, di cui al comma precedente, delibera la ripartizione del compenso annuo complessivo tra i singoli componenti in relazione alle cariche ricoperte ed alle funzioni svolte.

L'Assemblea potrà altresì deliberare l'accantonamento di quote annuali a carico del bilancio sociale per la costituzione di un'indennità di fine mandato per gli Amministratori. Tale accantonamento potrà essere investito dagli Amministratori, su consenso dell'Assemblea, rimanendo i frutti a favore degli Amministratori medesimi.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione sentito il Collegio Sindacale.

## **TITOLO V**

### **COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE**

**Articolo 24)** - Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci effettivi e due supplenti, in possesso dei requisiti di legge, nominati e funzionanti a norma di legge.

I sindaci sono nominati per tre esercizi e l'Assemblea ne determina, all'atto della nomina, il compenso per lo stesso periodo.

Il controllo contabile della società è affidato ad una società



di revisione in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2409-bis, comma secondo, del Codice civile.

## **TITOLO VI BILANCIO ED UTILI**

**Articolo 25)** - Gli esercizi sociali vanno dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre dell'anno successivo.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procederà alla compilazione del bilancio sociale corredato dalla nota integrativa ed eventualmente dalla relazione sulla gestione.

**Articolo 26)** - Sugli utili netti risultanti dal bilancio dovrà essere prelevato il 5% (cinque per cento) da assegnarsi alla riserva legale, ovvero se questa abbia raggiunto l'importo previsto dalle vigenti leggi, alla riserva statutaria.

La rimanente somma sarà attribuita dall'assemblea ordinaria ai soci in proporzione alle azioni possedute, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dall'Organo Amministrativo. In sede di approvazione del bilancio, l'assemblea potrà attribuire ad ulteriore remunerazione dell'Organo Amministrativo, una partecipazione all'utile dell'esercizio.

**Articolo 27) (PRESCRIZIONE)** - Le pretese circa gli utili si prescrivono in favore della Società qualora non siano riscossi entro cinque anni dalla data in cui divengono esigibili.

## **TITOLO VII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

**Articolo 28)** - Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento, l'assemblea straordinaria dei soci stabilirà le norme per la liquidazione e nominerà il liquidatore o i liquidatori, determinandone le facoltà e il compenso, con l'osservanza delle prescrizioni inderogabili di legge.

## **TITOLO VIII VARIE**

**Articolo 29) (DISPOSIZIONI GENERALI)** - La qualità di socio importa adesione integrale all'atto costitutivo e allo statuto.

Il recesso è ammesso nei soli casi previsti dalla legge con l'esclusione di quelli di cui al secondo comma dell'articolo 2437 del Codice civile.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi speciali in materia.

F.to Peric Boris

F.to Damjan Hlede

Segue sigillo

Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Gorizia autorizzata con provvedimento protocollo n. 2001/10224 del 28 marzo 2001 del Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate - Ufficio delle Entrate di Gorizia.

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINLE DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 38 E 47 DEL D.P.R. 445/2000, CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO IMPRESE.